

(N. 575-A)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## RELAZIONE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE E TESORO)

(RELATORE TOMÈ)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 9 giugno 1954 (V. Stampato N. 349)*

**presentato dal Ministro delle Finanze**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
L'11 GIUGNO 1954

---

**Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 1954**

---

Abolizione dell'imposta sulle rendite degli enti di manomorta.

---

ONOREVOLI SENATORI. — In occasione della discussione del disegno di legge sulla nuova imposta sulle società è stato ripetutamente accennato alla abolizione della imposta sulla manomorta di cui la nuova imposta assume in parte carattere surrogatorio.

L'iniziativa per la abolizione era già in atto davanti la Camera dei deputati la quale nella seduta del 9 giugno 1954 ha deliberato in tal senso.

Il disegno di legge viene ora a noi in secondo esame.

Sulla opportunità della soppressione dell'imposta non si è manifestato alcun dissenso quando si discusse la legge sulle società per cui la approvazione di questo disegno di legge è strettamente consequenziale all'atteggiamento già assunto.

L'estinzione del cespite non rappresenta una riduzione notevole di entrata; basti pensare che nella previsione del 1953-54 questa voce è segnata per un gettito di soli 180.000.000.

Comunque essa è surrogata per cui il cespite, sotto altra voce, permane. Mancherebbe solo nella eventualità che la legge sulle società non trovasse conferma presso l'altro ramo del Parlamento.

È una eventualità di scarsa probabilità; comunque anche se ciò dovesse verificarsi le finanze dello Stato non subiranno un cataclisma per il mancato introito di somma così modesta.

È il caso pertanto di passare senz'altro alla approvazione del disegno di legge.

Così propone il vostro relatore.

TOMÈ, *relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

### *Articolo unico.*

È abolita, con effetto dal 1° gennaio 1954, l'imposta di manomorta prevista dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3271, e successive aggiunte e modificazioni.